MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Contratto in forma pubblica amministrativa per l'affidamento del servizio di aggiornamento del LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione delle attività del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA. CIG BD8A6E0B34 – CUP J89B24000110007

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott. _____, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono presenti:

- il dott. _____, nato a _____ il _____, dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell'Amministrazione predetta;

- il dott._____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____ come risulta dal _____, documento che rimane depositato presso l'Amministrazione appaltante (di seguito Impresa);

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti acquisiti, che il dott._____ ha piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente la suindicata Impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certa, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e

premesso

che con provvedimento n. _____ID del _____ 2026, questa Amministrazione ha disposto di avviare, nell'ambito del Progetto 25.1.DA.ISF *"Miglioramento strutturale, rinnovamento del parco tecnologico, potenziamento dei sistemi informativi e del know-how del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA"*, una procedura aperta in ambito comunitario, da espletare sulla Piattaforma digitale di Consip in modalità "ASP" (*Application Service Provider*), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 108, comma 1, del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di aggiornamento del LIMS (*Laboratory Information Management System*) in uso presso il Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, di cui in premessa, per un importo complessivo di € 190.000,00 (euro centonovantamila/00), oltre Iva al 22%;

che l'appalto è finanziato con le risorse del Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna (PN ISF) 2021-2027, di cui il 50% di cofinanziamento dell'Unione Europea.

che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a disposizione da Consip S.p.A., la Commissione giudicatrice ha proposto in data

_____ l'affidamento all'impresa _____, avendo assegnato all'offerta tecnica un punteggio pari a _____ punti e all'offerta economica _____ punti su un valore di ribasso percentuale pari al _____% sul prezzo a base di gara;

che l'impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di _____;

oppure,

che l'impresa ha dichiarato di non volere ricorrere al subappalto;

che l'Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l'appalto all'impresa _____, come da provvedimento di aggiudicazione del _____ prot. n. _____.ID avendo offerto un valore complessivo per il servizio pari ad € _____ oltre Iva;

che l'Amministrazione con nota n. _____ del _____ ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo all'impresa di presentare i documenti necessari;

che l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che l'Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di certificazione antimafia ha avanzato apposita richiesta – prot. n. _____ per il rilascio dell'"informazione antimafia" per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui all'art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all'articolo 92 del citato decreto, è possibile procedere alla stipula del presente contratto;

ovvero,

che essendo intervenuto riscontro negativo, come si rileva dall'informazione liberatoria antimafia prot. n. _____, dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, (art. 92, comma 1), è possibile procedere alla stipula del presente contratto;

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

- Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, Pec prot.dgbs.dap@giustiziacert.it, in appresso denominato più brevemente "Amministrazione" ovvero "Stazione appaltante";

- _____ con sede legale in _____ – Via _____ – CAP _____ – codice fiscale _____ Pec _____, in appresso denominato più brevemente "Impresa" ovvero "Fornitore",

tutto ciò premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in particolare, l'allegato I.2 (Attività del Rup) e l'allegato II.14 (Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità);

Amministrazione o Stazione appaltante: il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, come individuato in premessa;

Impresa, Fornitore, Appaltatore, Operatore Economico o affidatario: l'operatore economico aggiudicatario, parte del presente contratto; i termini sono utilizzati indifferentemente;

RUP: il Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del Codice;

DEC: il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Amministrazione, il cui nominativo è comunicato all'Impresa con la comunicazione di avvio dell'esecuzione;

Capitolato tecnico o Specifiche tecniche: il capitolato tecnico posto a base di gara;

Disciplinare: il disciplinare della procedura di gara di cui in premessa;

Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;

Articolo 2 - Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto:

- Patto di integrità;
- Capitolato tecnico;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica.

L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:

a) dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Impresa;
b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già concordate alla data anzidetta;
c) dal Capitolato tecnico poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;
d) dal Codice dei contratti pubblici;
e) dal Codice civile;
f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
g) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

Il dott. _____ nell'accennata qualità di rappresentante dell'Amministrazione, conferisce al _____, che accetta in nome e per conto dell'impresa _____ da Lui rappresentata, l'appalto per il servizio di aggiornamento del LIMS (Laboratory Information Management System) in uso presso il Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, conforme a quanto previsto nel Capitolato tecnico che consta di n. 50

pagine e alla documentazione costituente l'offerta tecnica proposta dall'Impresa che consta di ___ pagine, documenti che allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante.

Articolo 4 - Importo del contratto

L'importo del contratto ammonta a complessivi € _____ (_____/__), oltre Iva. L'appalto è affidato a corpo e il corrispettivo è comprensivo di tutte le prestazioni previste dal Capitolato tecnico e dall'Offerta tecnica, ivi comprese le licenze, la manutenzione e l'assistenza per l'intera durata contrattuale. Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino al momento dell'esecuzione del servizio e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 23 (Revisione dei prezzi).

Il presente contratto, ai sensi del D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a Iva per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Al servizio in argomento sarà applicata l'aliquota Iva nella misura del 22%.

Articolo 5 – Tempi di esecuzione

Il termine di avvio del servizio inizierà a decorrere dalla ricezione, da parte dell'Operatore Economico, della comunicazione a mezzo pec, dell'avvenuta approvazione del contratto e dell'esito positivo del controllo di regolarità amministrativo-contabile ad opera dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, nonché del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, fatte salve le ipotesi di esecuzione anticipata e in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023.

Il progetto esecutivo dovrà essere concordato e approvato dal DEC del Laboratorio Centrale entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione. L'implementazione di tutti i requisiti, comprensiva dell'aggiornamento del LIMS, della configurazione e personalizzazione, della migrazione dei dati, dei test di integrazione e del rilascio in ambiente di esercizio, dovrà essere completata in modo da consentire la verifica di conformità ex art. 116 del D.lgs. 36/2023, entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

Dalla data della verifica di conformità con esito positivo decorre il servizio di manutenzione e assistenza della durata di un anno, che cessa in ogni caso non oltre il 31/12/2028.

La dismissione dell'attuale ambiente di produzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla migrazione dei dati, fermo restando l'obbligo dell'Operatore Economico di garantire la continuità operativa sino alla dismissione.

L'esecuzione del servizio avverrà presso la Divisione V - Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (Laboratorio centrale) – Direzione Generale delle Specialità del Corpo di polizia penitenziaria - DAP – Ministero della Giustizia, sito in Via del Casale di San Basilio 168 - 00154 Roma.

Le attività previste nell'espletamento del servizio dovranno essere preventivamente concordate con:

- Carlo Zotti tel. 06.41728010 e-mail carlo.zotti@giustizia.it
- Lucia Margheritelli tel. 06.45506317 e-mail lucia.margheritelli@giustizia.it
- Giovanni Caputo tel. 06.41728011 e-mail giovanni.caputo@giustizia.it

Il DEC è nominato dall'Amministrazione e il relativo nominativo è comunicato all'Impresa con la comunicazione di avvio dell'esecuzione.

Il software, in tutte le sue componenti, dovrà essere fornito dall'affidatario on site.

- Configurazione e personalizzazione delle funzionalità attualmente in produzione e di quelle richieste dal presente capitolato;
- Migrazione dei dati attualmente in ambiente di produzione.

L'Impresa comunica al DEC, a mezzo PEC, l'ultimazione delle attività di implementazione e il rilascio in ambiente di esercizio, ai fini dell'avvio della verifica di conformità. Il rispetto del termine di 180 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo è accertato con riferimento alla data di tale comunicazione, a condizione che le attività risultino effettivamente ultimate e verificabili.

Articolo 6 - Verifica della conformità

Dalla data di comunicazione, da parte del Fornitore, di ultimazione delle prestazioni di cui all'art. 5, l'Amministrazione avvia entro 30 giorni le operazioni relative alla verifica della conformità del servizio.
Le operazioni di verifica di conformità dovranno essere completate entro il tempo previsto dall'art. 116, comma 2, del Codice.
La verifica di conformità si considera superata in caso di perfetta rispondenza della soluzione, delle integrazioni e della documentazione rilasciata alle specifiche del Capitolato tecnico.
La verifica di conformità sarà effettuata in contraddittorio con i rappresentanti dell'Impresa, secondo le modalità previste nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e sarà finalizzata ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all'articolo 2 (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile) e alle indicazioni/precisazioni fornite dal RUP in fase di controllo preventivo, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali e dalle indicazioni emanate dal RUP.
La verifica di conformità è svolta sulla base del Capitolato tecnico, dell'Offerta tecnica, del progetto esecutivo approvato e dei casi di test e validazione concordati con il Laboratorio Centrale.
Gli incaricati della verifica di conformità potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, ovvero con esito negativo, a seguito di processo verbale redatto in contraddittorio con l'impresa.
In caso di esito positivo della verifica di conformità, il verificatore procederà a emettere il certificato di conformità.
In caso di esito negativo della verifica di conformità del servizio, il personale incaricato dichiarerà, con adeguata motivazione, la "non conformità".
In tale ipotesi, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, con il conseguente incameramento della cauzione definitiva e segnalazione all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC); oppure, qualora emergano difformità sanabili, può concedere all'Impresa un termine di 45 giorni lavorativi per porre in essere le azioni necessarie alla positiva conclusione della verifica, salvo oggettivi e documentati impedimenti. Acquisita la disponibilità da parte dell'impresa alla modifica e/o integrazione dell'oggetto del servizio, l'Amministrazione potrà disporre un'ulteriore verifica di conformità, i cui costi, tutti, senza alcuna eccezione, saranno a totale carico dell'Impresa. In tale ipotesi, le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali potrà aver luogo tale ulteriore verifica saranno concordati con l'Amministrazione; in ogni caso trova attuazione l'applicazione della penale per ritardata esecuzione del servizio.

L'integrazione e/o la modifica a seguito della "non conformità" potranno aver luogo una sola volta.
La mancata integrazione/modifica del servizio, quando questa è ammessa, entro i termini fissati, comporterà, indipendentemente dall'applicazione della penale, la risoluzione del contratto per inadempimento, l'incameramento della cauzione, nonché la segnalazione all'ANAC. Qualora l'Amministrazione non ritenga di seguire tale procedimento, potrà assegnare un ulteriore termine perentorio, della durata e alle condizioni stabilite dall'Amministrazione. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, per causa imputabile all'Impresa, l'Amministrazione dichiarerà risolto senz'altro il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intera cauzione e alla denuncia all'ANAC.
Tutti i termini temporali indicati in precedenza decorreranno dal giorno successivo a quello in cui l'Impresa avrà ricevuto la notifica da parte dell'Amministrazione da farsi con posta elettronica certificata (con posta elettronica per gli operatori esteri).
In base a quanto previsto dall'art. 116, comma 2 del Codice, il certificato di verifica di conformità rilasciato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione.
In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice dei contratti.

Articolo 7 – Manutenzione, assistenza tecnica e servizio di Helpdesk

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di manutenzione ed assistenza tecnica della durata di un anno, a decorrere dalla data della verifica di conformità, con esito positivo, e comunque non oltre il 31/12/2028 e dovrà rendere disponibili almeno 70 giorni/uomo per tutta la durata del contratto di una figura Analista tecnico specialista del prodotto LIMS a supporto del personale tecnico interno del Laboratorio Centrale, anche nell'ottica della migliore integrazione del prodotto con gli applicativi esistenti.

L'attività dello specialista potrà essere anche richiesta on site se dovesse ritenersi necessario. Eventuali spese di trasferte saranno a carico dell'operatore aggiudicatario.

Il Fornitore dovrà garantire l'accesso ad un sistema di help desk limitato al solo personale tecnico del Laboratorio Centrale, i cui nominativi saranno comunicati alla ditta aggiudicataria al momento dell'attivazione del servizio di manutenzione.

In qualunque momento l'aggiudicataria dovrà garantire, come per legge, l'estraibilità di tutti i dati inseriti ed elaborati dal Laboratorio Centrale, in formato aperto ed esportabile su altre piattaforme. I dati esportati devono essere leggibili secondo logica; non deve trattarsi in buona sostanza di una estrazione inutilizzabile, in quanto precipuamente mirata alla migrazione ad altro sistema.

Il fornitore dovrà garantire l'aggiornamento del software all'ultima versione disponibile e dovrà garantire il rilascio di aggiornamenti che si rendessero necessari per soddisfare:

- Adeguamenti normativi;
- Adeguamenti agli standard di qualità (ad es. modifiche della norma UNI EN ISO/IEC 17025 o dei documenti ACCREDIA RT-08 e RG-09);
- Eventuali richieste da parte di ACCREDIA ad esito delle visite di sorveglianza o per il rinnovo dell'accreditamento.

La modalità di aggiornamento del sistema deve tenere conto della necessità di rispettare le personalizzazioni introdotte dal Laboratorio Centrale a livello di database ed a livello di interfaccia mediante gli strumenti di modifica messi a disposizione nel LIMS stesso.

In modo particolare, deve essere garantita la salvaguardia di viste, viste materializzate, tabelle, procedure create dal Laboratorio Centrale anche a seguito di aggiornamento (senza la necessità di procedere ogni volta alla loro ridefinizione).

Il Fornitore dovrà garantire i seguenti servizi di assistenza:

Supporto agli utenti nell'utilizzo delle funzionalità del LIMS;

Assistenza al personale del Laboratorio Centrale in caso di guasti o malfunzionamenti;

Risoluzione e correzione dei malfunzionamenti e ripristino del sistema in caso di guasti, secondo i livelli di servizio indicati successivamente.

Al fine di consentire un rapporto agevole ed efficiente nelle comunicazioni con il personale del Laboratorio Centrale, il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di Help Desk (compreso nel corrispettivo contrattuale) i cui servizi descritti saranno erogati tramite assistenza telefonica, e-mail e chat.

Il servizio di Help Desk dovrà essere attivo preferibilmente 7/7, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e necessariamente nei giorni lavorativi nella fascia dalle 08:00 alle 20:00; dovrà essere erogato anche attraverso un sistema web di "trouble ticketing", per la raccolta e gestione delle segnalazioni, che dovrà garantire almeno:

- L'inserimento della segnalazione corredata di informazioni quali: data e ora, segnalatore, applicazione software, dispositivo hardware, sistema operativo utilizzato, note, ecc.;
- La possibilità di allegare documenti, immagini, video alla segnalazione;
- La possibilità di tracciare le repliche degli operatori del servizio di Help Desk e dell'utente;
- La possibilità di tracciare la data e ora degli aggiornamenti della segnalazione;
- La possibilità di generare report, anche grafici, di analisi delle segnalazioni inserite, con la possibilità di creare query personalizzate;
- Il calcolo delle SLA del servizio tramite report e grafici.
 Il sistema di "trouble ticketing" dovrà essere attivo 7/7, H24.

Di seguito si dettagliano i tempi di risposta richiesti (SLA) per la risoluzione di segnalazioni di assistenza:

- Tempo massimo di valutazione: indica il tempo massimo entro il quale il Fornitore dovrà fornire una stima dei tempi e della modalità di intervento o una eventuale proposta motivata di derubricazione/riclassificazione della segnalazione. Il tempo massimo di valutazione avrà inizio dall'invio della segnalazione da parte del personale del Laboratorio Centrale e terminerà con la ricezione da parte del Laboratorio Centrale della stima dei tempi e della modalità di intervento inviate dal Fornitore.
- Tempo massimo di riattivazione e ripristino: indica il tempo massimo di soluzioni, anche "temporanee, che riattivino comunque i servizi bloccati ripristinando l'ambiente operativo al momento dell'interruzione. Tali soluzioni, se temporanee, dovranno essere sostituite da soluzioni definitive. Nei tempi indicati è prevista anche la comunicazione di chiusura, definitiva o temporanea.

- Tempo massimo di risoluzione definitiva: indica il tempo massimo entro il quale il Fornitore dovrà risolvere definitivamente il problema e darne comunicazione all'utente. Il tempo massimo di risoluzione definitiva avrà inizio dall'invio della segnalazione da parte del personale del Laboratorio Centrale e si concluderà con la risoluzione completa dell'anomalia e la ricezione della comunicazione di avvenuta risoluzione da parte del Laboratorio Centrale.

La conclusione degli interventi deve comunque essere formalizzata e resa evidente al personale del Laboratorio Centrale. Le segnalazioni saranno suddivise in tre livelli di priorità:

- Segnalazioni critiche: blocco del sistema o impossibilità ad eseguire funzionalità fondamentali per l'operatività
- Segnalazioni importanti: errori non vincolanti o bloccanti ma che agiscono in modo influente sull'operatività dell'utente
- Segnalazioni minore priorità: tutte le altre casistiche.

I tempi si intendono espressi in ore lavorative e dovranno essere garantiti necessariamente nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Nella tabella seguente vengono individuati i tempi di risposta attesi suddivisi in base alle tre diverse fasce di priorità:

Gruppo / evento	Tempi massimi di valutazione	Tempi massimi di riattivazione e ripristino	Tempi massimi di risoluzione definitiva	Soglia*
Segnalazioni critiche	2 ore	4 ore	8 ore	90%
Segnalazioni importanti	2 ore	8 ore	16 ore	90%
Segnalazioni minore priorità	2 ore	16 ore	32 ore	90%

* La soglia minima di conformità agli SLA indica la percentuale minima di segnalazioni, per ciascuna categoria di priorità, per le quali devono essere rispettati i livelli di servizio contrattualmente previsti. Il rispetto di tale soglia è verificato su base trimestrale per le segnalazioni critiche e importanti e su base semestrale per quelle di minore priorità, per l'intera durata del servizio di manutenzione e assistenza. Gli interventi che non rispettano i livelli di servizio previsti, pur rientrando nella percentuale di tolleranza ammessa, dovranno comunque essere completati entro un termine non superiore al triplo dei tempi massimi stabiliti per la relativa categoria di priorità.

Il numero degli interventi di manutenzione e assistenza richiesti durante il periodo di validità del contratto, purché rientranti nell'ambito delle prestazioni previste dal presente Capitolato, non dovrà essere soggetto a limitazioni quantitative né comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

L'Impresa concede all'Amministrazione le licenze d'uso del LIMS e di tutte le componenti software necessarie al funzionamento della soluzione, per le funzionalità, il numero di utenti e la durata indicati nell'Offerta tecnica, comunque non inferiori a quanto previsto dal Capitolato tecnico. Le condizioni di licenza, comprese quelle applicabili alla scadenza del contratto, sono quelle dichiarate nell'Offerta tecnica e valutate in sede di gara; l'Impresa non può introdurre in corso di esecuzione limitazioni o vincoli d'uso ulteriori.

Resta fermo che, alla cessazione del contratto, l'Amministrazione conserva il diritto di utilizzare a tempo indeterminato e senza ulteriori oneri la versione del software e tutte le componenti licenziate installate nell'ambito dell'appalto, nei limiti funzionali e quantitativi previsti dal Capitolato tecnico e dall'Offerta tecnica.

Le configurazioni, le personalizzazioni, gli script, le procedure, le viste, le interfacce e le integrazioni realizzati in esecuzione del presente contratto, nonché la relativa documentazione, sono acquisiti nella piena disponibilità dell'Amministrazione, che può utilizzarli, modificarli e farli modificare da terzi senza oneri aggiuntivi, fermi restando i diritti dell'Impresa o di terzi sul software di base preesistente.

La documentazione e i materiali consegnabili comprendono, ove sviluppati o utilizzati nell'ambito dell'appalto, codice sorgente delle personalizzazioni, file di configurazione, specifiche tecniche, mapping, modelli dati, script ETL, documentazione delle interfacce e istruzioni per l'installazione e il rilascio. La consegna deve avvenire entro l'avvio della verifica di conformità, fatti salvi gli aggiornamenti richiesti all'esito della verifica.

L'Impresa garantisce che quanto fornito non viola diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi e manleva l'Amministrazione da ogni pretesa al riguardo.

Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa, l'Impresa assicura senza oneri aggiuntivi l'esportazione completa dei dati secondo quanto previsto dal presente articolo e il supporto necessario al passaggio di consegne all'Amministrazione o ad altro operatore da essa indicato.

Il passaggio di consegne comprende la consegna, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e comunque prima della cessazione del servizio ove la richiesta sia tempestiva, dei dati in formato aperto, della documentazione tecnica aggiornata, dei file di configurazione e delle istruzioni necessarie alla gestione della soluzione. L'affidatario coopera con il personale dell'Amministrazione o con il nuovo fornitore per garantire la continuità operativa, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e riservatezza.

Articolo 8 - Addestramento tecnico-operativo, documentazione tecnica e manuali d'uso

L'affidatario dovrà garantire l'addestramento tecnico-operativo necessario per il corretto utilizzo e gestione del LIMS. Al riguardo, dovrà predisporre e consegnare, nell'ambito delle prestazioni contrattuali, documentazione operativa e tecnica completa, aggiornata e coerente con le funzionalità effettivamente rilasciate. Nel dettaglio, dovrà consegnare la seguente documentazione minima:

- istruzioni operative per l'utilizzo delle principali funzionalità, differenziate in relazione ai diversi profili di utenza;
- manuali d'uso destinati agli utenti;
- manuali tecnici e amministrativi, comprensivi delle configurazioni adottate, delle personalizzazioni implementate e delle modalità di gestione ordinaria;
- documentazione relativa alle eventuali procedure di backup, ripristino, aggiornamento, manutenzione e gestione degli incidenti relativi al LIMS;
- documentazione di supporto alle fasi di test e di avvio in esercizio, anche in formato digitale;
- guide rapide, schede sintetiche operative ed eventuali video o ulteriori materiali illustrativi utili all'utilizzo del sistema.

La documentazione dovrà essere resa disponibile entro la messa in esercizio del sistema aggiornato, essere redatta in lingua italiana, fornita in formato modificabile e PDF e aggiornata dall'affidatario in caso di modifiche o aggiornamenti intervenuti nel corso del contratto.

L'affidatario dovrà assicurare un adeguato affiancamento operativo al personale indicato dal Laboratorio Centrale durante le attività di test, validazione e avvio in esercizio.

Articolo 9 – Penali

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica, compresi i livelli di servizio (SLA), l'Operatore Economico è assoggettato al pagamento di una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo o di inadempimento accertato nei seguenti casi.

9.1. Penali per mancato rispetto degli SLA, ritardi e deliverable e penali per il mancato rispetto degli SLA di manutenzione e assistenza

In caso di mancato rispetto delle soglie di SLA stabilite all'art. 7 del presente contratto, come eventualmente migliorate dall'Offerta tecnica, la stazione appaltante applica all'Operatore Economico una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempimento accertato.

Tipologia di SLA	Soglia minima contrattuale	Periodo di riferimento	Misura giornaliera
Segnalazioni critiche (blocco operativo del sistema)	90% gestite nei tempi previsti	Trimestrale	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Segnalazioni importanti (malfunzionamento rilevante)	90% gestite nei tempi previsti	Trimestrale	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Segnalazioni di minore priorità (anomalie non bloccanti)	90% gestite nei tempi previsti	Semestrale	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale

Ai fini del calcolo della penale, per ciascuna categoria di priorità, costituisce giorno di inadempimento ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi massimi contrattualmente previsti, relativo alle segnalazioni che, nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 3.9, hanno determinato il mancato raggiungimento della soglia di conformità agli SLA. Per la medesima categoria di priorità e per il medesimo giorno lavorativo, la penale è applicata una sola volta, anche in presenza di più segnalazioni.

9.2. Penali per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni principali

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali principali, la stazione appaltante applica una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.

Prestazione	Termine di riferimento	Misura giornaliera
Ultimazione dell'implementazione e rilascio in esercizio del LIMS aggiornato, pronto per la verifica di conformità	180 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo (art. 5)	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Consegna dei singoli deliverable indicati nel paragrafo successivo	Scadenze intermedie stabilite nel cronoprogramma approvato	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Avvio del servizio di manutenzione e assistenza	Dal superamento con esito positivo della verifica di conformità	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
Ripristino del sistema a seguito di incidente bloccante	Entro i tempi previsti dallo SLA critico (non cumulabile, per il medesimo evento, con la penale per mancato rispetto delle soglie SLA)	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale

I giorni di ritardo si computano dal giorno successivo alla scadenza del termine sino al giorno di effettivo adempimento documentato. Qualora il ritardo sia imputabile a cause di forza maggiore debitamente documentate o a fatto della stazione appaltante, l'Operatore Economico ne dà immediata comunicazione scritta al DEC, che valuta la sospensione del decorso della penale per il periodo di comprovata imputabilità esterna.

9.3. Deliverable soggetti a verifica e a penale per ritardo

Sono individuati come deliverable principali, soggetti alla verifica del DEC e alle penali per ritardo, i seguenti prodotti, le cui scadenze devono essere recepite nel cronoprogramma contrattuale:

Deliverable	Contenuto e termine

Deliverable	Contenuto e termine
D1 - Piano di progetto	Documento di pianificazione dettagliata delle attività, parte integrante del progetto esecutivo, da consegnare entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvio, in modo da consentirne l'approvazione nel termine di cui all'art. 5.
D2 - Analisi dei requisiti e gap analysis	Documento di analisi dello stato attuale del LIMS e delle personalizzazioni necessarie, parte integrante del progetto esecutivo, da consegnare entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione, unitamente al D1, in modo da consentire l'approvazione del progetto esecutivo nel termine di cui all'art. 5.
D3 - Versione di test del LIMS aggiornato	Rilascio, nell'ambiente di collaudo, di una versione funzionante del LIMS aggiornato, disponibile per l'esecuzione delle attività di test e validazione, entro i termini stabiliti nel cronoprogramma approvato.
D4 - Documentazione tecnica e manualistica	Manuali operativi, documentazione di sistema, configurazioni, procedure di backup e ripristino, da consegnare contestualmente alla messa in esercizio e comunque prima della verifica di conformità.
D5 - Messa in esercizio definitiva e verifica di conformità	Ultimazione delle attività di implementazione e rilascio del LIMS aggiornato nell'ambiente di esercizio, con sistema disponibile per la verifica di conformità, entro 180 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo. L'Impresa comunica l'ultimazione delle attività secondo le modalità previste dall'articolo 5. La verifica di conformità è eseguita nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 6.

Ai fini dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 9.2., il ritardo relativo al deliverable D5 coincide con il ritardo nell'ultimazione dell'implementazione e nel rilascio in esercizio del LIMS aggiornato e non dà luogo all'applicazione di una penale aggiuntiva per il medesimo inadempimento.

Ogni deliverable è soggetto a verifica da parte del DEC. In caso di esito negativo, il DEC assegna un termine congruo per sanare le non conformità rilevate. Il mancato superamento della verifica entro il termine assegnato costituisce inadempimento e comporta l'applicazione della penale per ritardo.

9.4. Disposizioni comuni a tutte le penali

- Base di calcolo: ammontare netto contrattuale complessivo, comprensivo delle eventuali varianti approvate ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023;
- Cumulo e tetto massimo: le penali per SLA e per ritardo si cumulano, ma non possono superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;
- Risoluzione: il raggiungimento del limite del 10 per cento costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, inclusa l'eventuale escussione della garanzia definitiva;
- Procedimento: contestazione scritta del DEC, termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni, determinazione della penale e applicazione in detrazione dal pagamento successivo o mediante escussione della garanzia definitiva;
- Maggior danno: l'applicazione delle penali non esclude il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore provato;
- Decorrenza: le penali decorrono dalla scadenza del termine contrattuale o del periodo SLA di riferimento, senza necessità di costituzione in mora, salvo diversa previsione espressa.

Le penali complessivamente applicate non possono superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Il raggiungimento di tale limite costituisce presupposto per procedere, ricorrendone le condizioni, alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la segnalazione all'ANAC nei casi previsti e l'esecuzione delle prestazioni non eseguite a cura di altro operatore economico, a conto e rischio dell'affidatario.

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, trasmessa a mezzo PEC dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). L'Operatore Economico può presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. In mancanza di osservazioni, ovvero in caso di mancato accoglimento delle stesse, la stazione appaltante trattiene l'importo delle penali dalle competenze spettanti all'affidatario oppure dalla garanzia definitiva.

Articolo 10 - Esclusioni penalità

Le penalità previste nel precedente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da fatto dell'Amministrazione e/o da causa di forza maggiore. Si considerano cause di forza maggiore quelle derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.

Articolo 11 – Requisiti normativi, sicurezza informatica, protezione dei dati e gestione degli incidenti

Dovranno essere garantiti i livelli di autenticazione, riservatezza e disponibilità dei dati e sicurezza delle informazioni in accordo a quanto previsto dal DPR 87/2016 e dal DM interministeriale 8 novembre 2016 (con particolare riferimento all'allegato B di quest'ultimo) e successive modifiche.

L'affidatario deve assicurare che la soluzione e tutte le attività di installazione, configurazione, migrazione, manutenzione e assistenza siano eseguite secondo principi di sicurezza by design e by default, tenuto conto della particolare sensibilità dei dati e della necessità di continuità operativa del Laboratorio Centrale. In particolare, l'affidatario garantisce:

- adozione e documentazione di configurazioni di hardening per sistemi operativi, application server, database, componenti applicative e dispositivi di amministrazione;
- gestione tempestiva delle patch e degli aggiornamenti di sicurezza, previa verifica in ambiente di test e secondo procedure di change management concordate con il Laboratorio Centrale;
- programma di vulnerability management con scansioni periodiche, gestione delle vulnerabilità rilevate e test di sicurezza o penetration test relativamente alla componente applicativa del LIMS fornita dall'affidatario prima della messa in esercizio e a seguito di modifiche rilevanti;
- cifratura dei dati in transito e, ove tecnicamente applicabile, dei dati a riposo, con chiavi e credenziali sotto il controllo dell'Amministrazione;
- applicazione del principio del minimo privilegio, segregazione dei ruoli, autenticazione forte per le funzioni amministrative ove compatibile e tracciamento completo degli accessi e delle operazioni privilegiate;
- conservazione e disponibilità dei log per le attività di audit, con protezione da alterazioni e possibilità di esportazione;
- procedura di gestione degli incidenti con immediata segnalazione al DEC, contenimento, analisi delle cause, ripristino, relazione conclusiva e piano di rimedio;
- verifica periodica delle procedure di backup, ripristino, continuità operativa e disaster recovery, con evidenza documentale degli esiti.

Resta fermo il divieto di trasferire, copiare o trattare dati, documenti, log, configurazioni o codice del Laboratorio Centrale al di fuori delle infrastrutture autorizzate, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa applicabile.

Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano integralmente anche ai subappaltatori e ai subcontraenti che accedono ai sistemi, agli ambienti o alle informazioni del Laboratorio Centrale, secondo quanto previsto all'art. 22.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa è designata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per i soli trattamenti necessari all'esecuzione delle prestazioni e secondo le istruzioni impartite dall'Amministrazione con apposito atto di designazione, che l'Impresa sottoscrive contestualmente alla stipula e che costituisce parte integrante del presente contratto. Restano fermi gli obblighi derivanti dal D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87 e, ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

L'Impresa può utilizzare sistemi di intelligenza artificiale nell'esecuzione delle prestazioni esclusivamente nei limiti di quanto dichiarato in sede di gara con riferimento a finalità, ambito di utilizzo e misure di controllo umano, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge n.

132 del 2025 e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ogni utilizzo ulteriore è subordinato a preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

È in ogni caso vietato immettere dati, documenti, configurazioni o informazioni del Laboratorio Centrale in servizi o modelli esterni, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione e nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato tecnico.

Articolo 12 - Anticipazione e pagamenti

Così come disposto dall'art. 125, comma 1 del Codice, l'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si dovrà impegnare a comunicare al DEC e/o al RUP l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere ai medesimi, anche singolarmente, di poter verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a loro insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, i già menzionati Funzionari, rilasceranno attestazione.
L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del DEC/RUP circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
L'anticipazione è recuperata mediante trattenuta proporzionale su ciascun pagamento, in misura pari alla percentuale dell'anticipazione, fino al suo integrale recupero; l'importo della garanzia è progressivamente ridotto in proporzione al recupero. L'Impresa decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione maggiorata degli interessi legali dalla data di erogazione, se l'esecuzione non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lei imputabili.
In via generale, il pagamento del servizio è effettuato direttamente dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.
Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 125 del Codice e del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, svincolata in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG, il CUP J89B24000110007, la dicitura "PN ISF 2021-2027, il titolo del Progetto, gli estremi del Contratto e l'oggetto dello stesso.
L'Amministrazione provvederà a liquidare l'importo della fattura, tranne che per una percentuale pari al 5% dell'importo contrattuale, costituendo quest'ultima rata di saldo, che verrà corrisposta dietro presentazione di apposita fideiussione a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 9 del Codice.
L'emissione dei già menzionati certificati di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice civile.
I mancati tempestivi rilasci delle fatture e/o della cauzione esonera l'Amministrazione da responsabilità per ritardato pagamento.
Il pagamento delle fatture è eseguito, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 13 - Notifiche al Fornitore

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal Responsabile unico del progetto ovvero dall'Amministrazione secondo le rispettive competenze.
L'impresa s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 14 - Osservanza di leggi e norme

Il servizio deve essere effettuato nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati sopra menzionati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato nei suddetti documenti, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dal Fornitore:

- codice civile;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in particolare, l'allegato I.2 (Attività del Rup) e l'allegato II.14 (Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità);
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- certificazioni UNI ISO;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.

Articolo 15 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le norme in materia di salute, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché la normativa vigente che disciplina la domanda e l'offerta di lavoro.
L'impresa è tenuta a garantire per i propri lavoratori l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali) di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività di cui al presente contratto.

in caso di subappalto:
L'impresa è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati lo stesso trattamento economico e normativo previsto per il personale impiegato dall'impresa appaltatrice.

L'Appaltatore si impegna espressamente affinché per tutto il personale, dipendente e/o autonomo, coinvolto nello svolgimento delle attività di cui al Contratto, siano assolti tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, contributivi e previdenziali previsti nei vigenti contratti di lavoro e dalla normativa di legge.
Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà secondo quanto previsto

dall'articolo 11, comma 6, del Codice.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, il RUP provvederà in base all'articolo suindicato.

Articolo 16 - Interferenze illecite – patti di integrità

INTERFERENZE ILLECITE – Il Fornitore si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.
L'impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.
Dei fatti sopra richiamati il Fornitore darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale del personale e delle risorse).
PATTI DI INTEGRITA' – L'Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora fossero accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.
L'impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 17 - Sicurezza e salute nel posto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Articolo 18 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, l'Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a euro _____ (_____/__) mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa e firmata digitalmente in data _____ da _____, con sede in _____ .
Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in

relazione al medesimo.
La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16 - Interferenze illecite – patti di integrità), l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente.
Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 19 - Garanzia a fine esecuzione

A garanzia della definitività del certificato di verifica di conformità emesso ai sensi dell'art. 116 del Codice, l'Impresa è tenuta a costituire, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice, una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo di cui all'art. 12.
Decorsi due anni, diventata definitiva la verifica di conformità, la predetta cauzione sarà svincolata.

Articolo 20 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente

Il corrispettivo del servizio sarà accreditato sul conto corrente intestato all'Impresa presso la banca _____di _____ - IBAN _____.

La persona delegata ad operare sul predetto conto è: il Sig. _____, nato a _____ il _____ – Codice Fiscale: _____;
Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva e verifica prevista dall'articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Agenzia delle entrate-Riscossione).
L'impresa s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.
L'impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 136/2010, l'Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto

ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.
Gli strumenti di pagamento riportano, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP J89B24000110007.
L'impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con sub-contraenti, a pena nullità, un'apposita clausola concernente l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Amministrazione e l'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Impresa si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 119, comma 2, del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 22 - Subappalto e sub-contratti

Si dà atto che l'Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall'art. 119 del codice dei contratti.
L'Impresa affida a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1 del Codice, la quota delle prestazioni subappaltate dichiarata in sede di offerta, pari ad almeno il 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare ovvero alla minore quota adeguatamente motivata in sede di offerta.
Nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.
Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto a cura dell'Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l'Impresa avrà presentato tutta la documentazione prevista dal comma 5 del citato art. 119.
Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo ad esso spettante, il Fornitore produrrà all'Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'Impresa e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Per le prestazioni che comportano accesso ai sistemi, agli ambienti o alle informazioni del Laboratorio Centrale, il subappaltatore e ogni subcontraente sono soggetti ai medesimi obblighi di riservatezza, sicurezza, localizzazione dei dati, tracciamento degli accessi e protezione delle informazioni previsti per l'Impresa. L'accesso è consentito esclusivamente a personale nominativamente autorizzato, per il tempo e con i privilegi strettamente necessari. L'Impresa resta in ogni caso integralmente responsabile dei deliverable, delle attività eseguite e del rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei subcontraenti.

(ovvero nel caso l'impresa non abbia dichiarato di affidare a terzi parte delle prestazioni oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice):

Si dà atto che l'Impresa non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto.

In ogni caso l'Impresa comunica all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto del medesimo. I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del Codice sono depositati prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 23 - Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire. La revisione non si applica alle prestazioni già eseguite e contabilizzate.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi - Codice Ateco 62 (Attività di programmazione, consulenza informatica e attività connesse), secondo la periodicità di pubblicazione dell'indice applicabile. La variazione è determinata confrontando l'indice disponibile al momento della rilevazione con quello riferito al mese di presentazione dell'offerta.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

La revisione è attivata d'ufficio dal RUP ovvero su istanza motivata dell'Impresa, trasmessa a mezzo PEC, corredata dell'indicazione degli indici utilizzati, del calcolo della variazione e delle prestazioni residue cui si riferisce. L'istanza non può essere presentata dopo l'ultimazione delle prestazioni cui si riferisce.

Il RUP, avvalendosi del DEC, conclude l'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o dall'avvio d'ufficio e ne comunica l'esito all'Impresa. La revisione è disposta con provvedimento dell'Amministrazione a valere sulle risorse di cui all'art. 60, comma 5, del Codice e gli importi revisionati sono liquidati con il primo pagamento utile successivo.

In caso di variazione in diminuzione, la revisione è applicata d'ufficio mediante detrazione dal primo pagamento utile.

Articolo 24 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 211 del codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 25 - Obblighi di riservatezza e segretezza

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell'Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L'Amministrazione, parimenti, assume l'obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'Impresa sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
L'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

Articolo 26 - Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per le parti fin dalla sua sottoscrizione, è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula.
Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della Legge 14 gennaio 1994, n. 20**.**

Articolo 27 - Risoluzione

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 9 (Penali), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023;
- perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d'integrità;

- violazione degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento;
- in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- inadempienza da parte dell'appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni di legge.

Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 28 - Recesso

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 123 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso di 30 giorni mediante pec o altro mezzo equivalente. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14. del Codice, prendendo a riferimento i quattro quinti dell'importo contrattuale di cui al precedente articolo 4 (Importo del contratto). Per servizio già eseguito deve intendersi solo quello già approntato per la verifica di conformità di cui all'art. 6 (Verifica di conformità).

Articolo 29 - Cessione del contratto – cessione dei crediti

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto effettuata nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del codice dei contratti, e dell'allegato II.14, art. 6 (Cessione dei crediti) ivi richiamato, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati.
Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall'applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall'applicazione dell'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di "verifiche Equitalia";
In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Impresa stessa.
In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione contraente, fermo restando il

diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Articolo 30 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Fornitore dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 31 - Codice di comportamento

L'impresa dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal Codice di comportamento adottato con Decreto 18 ottobre 2023, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e dalla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 32 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dell'Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

Articolo 33 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Capitolato tecnico, a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.
Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. _____ pagine e n. ____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo la firma digitale sul contratto.

Il rappresentante dell'Amministrazione_____(firmato digitalmente)

Il rappresentante dell'Impresa _____(firmato digitalmente)

L'ufficiale rogante _____(firmato digitalmente)

Approvazione espressa di clausole

L'Impresa dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell'art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:

- art. 9 (Penali), con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di raggiungimento del massimo delle penali;
- art. 12 (Anticipazione e pagamenti), con particolare riferimento all'impossibilità di dare corso al

pagamento nel periodo di chiusura dell'esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;

- art. 26 (Efficacia del contratto);
- art. 27 (Risoluzione), con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto.

Il rappresentante dell'Impresa _____ (firmato digitalmente)